



COMPENDIUM S.R.L. MILANO – PADOVA – LECCE – 800 033 766  
WWW.IT-COMPENDIUM.COM– INFO@COMPENDIUMSERVICE.IT



# RIDUZIONE CUNEO FISCALE

**Con la conversione del D.L. n. 3/2020 in Legge n. 21/2020, prende il via, a partire dal prossimo 1° luglio 2020, la riduzione del cuneo fiscale di cui alla Legge di Bilancio 2020.**

Come noto, l'art.1, comma 7, della legge di bilancio 2020 (legge n°160 del 2019) dispone la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un fondo denominato "**Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti**" con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Finalità del fondo è il finanziamento di interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche.

Si precisa che il "**Cuneo Fiscale**", è definito come **differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore.**



Il Decreto legge 5 febbraio 2020, n° 3 è stato convertito in **Legge 2 aprile 2020, n° 21** introducendo, da un lato un "*trattamento integrativo*" che sostituisce il **vecchio bonus cd. Renzi** e, dall'altro, disponendo **una detrazione dall'imposta lorda parametrata al reddito**.

In particolare, l'art. 1 (**Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati**) dispone il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei **percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati**, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

Il trattamento integrativo spettante viene **determinato in funzione dei giorni di lavoro con riferimento alle prestazioni rese dal secondo semestre dell'anno 2020**. I sostituti d'imposta sono chiamati a riconoscere il trattamento integrativo ripartendone l'ammontare sulle retribuzioni erogate, verificandone in sede di conguaglio la spettanza. Il trattamento non spettante potrà essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione.

Affinché il trattamento integrativo sia riconosciuto, l'imposta lorda dovuta deve risultare superiore all'importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 13, comma 1, del TUIR.



Il trattamento integrativo spetta **soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro** ed è pari a **1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020.**

Il **comma 2** specifica che il trattamento integrativo **è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 (da cui deriva un importo limitato a 600 euro per lo stesso anno 2020).**

La misura, come sopra descritta, **abroga, a partire dal 1° luglio 2020 il c.d. bonus Renzi** pari ad 80 euro mensili, originariamente introdotto dall'art. 1 del D.L. n° 66 del 2014 per il solo anno 2014 e poi reso permanente dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 12-15 della legge n°190 del 2014).

Il bonus prevede, fino alla data del 30 giugno 2020, in base alla legislazione previgente (art. 13, comma 1-bis, del TUIR), che ai percettori dei redditi di cui al comma 1 spetta attualmente un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

- 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro;
- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro.
- Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.



**Il Decreto legge, come convertito, introduce altresì, con l'art.2, una detrazione** (ulteriore rispetto a quelle stabilite dal DPR n°917/86) dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'importo della detrazione è **pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.**

La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

La detrazione spetta ai medesimi soggetti destinatari del trattamento integrativo di cui all'art. 1 della legge in esame.



L'importo della detrazione dipende dal reddito complessivo ed è determinato sulla base di due diverse equazioni:

- fra **28.000 e 35.000** euro l'importo è pari a:  $480 + [120 \times (35.000 - r / 7.000)]$  per  $r =$  reddito complessivo;
- fra **35.000 e 40.000** euro l'importo è pari a:  $480 \times (40.000 - r / 5.000)$  per  $r =$  reddito complessivo.

Di conseguenza, l'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.



Il comma 3 dispone, infine, a carico dei sostituti d'imposta che sono tenuti a operare la ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente (ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n°600 del 1973) e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n°600 del 1973), il compito di riconoscere l'ulteriore detrazione, ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e di verificarne in sede di conguaglio la spettanza, provvedendo al recupero del relativo importo qualora, ad esito della verifica, la detrazione si riveli in tutto o in parte non spettante. Nel caso in cui l'importo da recuperare ecceda 60 euro, il comma 3 prevede che il recupero avvenga in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

La novità più rilevante riguarda l'ampliamento della platea dei beneficiari grazie all'aumento del limite di reddito (40.000 euro) che permetterà l'accesso al nuovo bonus fiscale





### **Una interessante novità viene prevista nel Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio)**

Il sostituto d'imposta, con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali, speciali concessi dal decreto Cura Italia, deve riconoscere tali benefici, assumendo come base di calcolo del reddito la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria.

In pratica l'Art. 128 del DL ha previsto una clausola di salvaguardia per evitare che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali a cui si è fatto ricorso possa avere come effetto la riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF e della relativa imposta lorda, con il rischio di perdere il diritto alla percezione dei bonus fiscali.





Per qualunque dubbio o domanda, anche eventualmente dei vostri dipendenti, potete contattare in ogni momento i professionisti di Compendium che attraverso il team di esperti sapranno darvi tutti i suggerimenti e le indicazioni del caso.



COMPENDIUM S.R.L. MILANO – PADOVA – LECCE – 800 033 766  
WWW.IT-COMPENDIUM.COM– INFO@COMPENDIUMSERVICE.IT